

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (80)780

Vol. 1980/0244

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

PREPARAZIONE DELLA 10a SESSIONE DELLA TERZA CONFERENZA
DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE

(New York, 9 marzo - 17/24 aprile 1981)

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

1. La terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare terrà la sua 10a sessione a New York nel periodo 9 marzo 17-24 aprile 1981. In linea di massima, dovrebbe trattarsi dell'ultima sessione di negoziato prima della sessione definitiva di firma prevista per il settembre 1981 a Caracas.

Dopo sei anni di intensi negoziati, esiste già o sta per essere raggiunto un ampio accordo su un numero rilevante di argomenti:

- estensione massima della zona territoriale (12 miglia);
- istituzione delle zone economiche di 200 miglia;
- delimitazione della piattaforma continentale (200 miglia o più);
- regime di navigazione nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, nella zona economica e in alto mare;
- conservazione e gestione delle riserve ittiche;
- protezione dell'ambiente marino;
- ricerca scientifica marina;
- procedura per la risoluzione delle controversie;
- la zona internazionale oltre i limiti della giurisdizione nazionale sarà soggetta a un regime internazionale per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse, in particolare dei noduli polimetallici (contenenti nickel, rame, cobalto o manganese). Questo regime verrà gestito da un'autorità internazionale. I principali organi di questa autorità saranno un'assemblea, di cui ciascuno Stato contraente sarà membro, e un consiglio, organo esecutivo ristretto di 36 membri. L'autorità potrà affidare l'esplorazione e lo sfruttamento dei fondali marini a società private oppure statali o ancora a un'impresa internazionale a carattere commerciale, la cui istituzione e il cui statuto saranno disciplinati dalla futura convenzione.

Nella 10a sessione resteranno da discutere soprattutto gli aspetti seguenti:

- la clausola di partecipazione alla convenzione degli enti non statali, compresa la Comunità;
- la definizione del mandato della commissione preparatoria dell'autorità internazionale per i fondali marini, che consenta di attuare al più presto il sistema di esplorazione e di sfruttamento, dopo l'entrata in vigore della convenzione;
- l'esame del trattamento da riservare agli investimenti preparatori effettuati prima dell'entrata in vigore della convenzione, sempre che detti investimenti non ne pregiudicano gli scopi e gli obiettivi.

2. Questi problemi all'ordine del giorno della prossima sessione riguardano punti di competenza comunitaria o presentano aspetti del massimo interesse per il futuro del mercato comune.

La Comunità ha partecipato alla conferenza sin dal suo inizio, in base alla decisione del Consiglio del 19 luglio 1976: l'andamento del negoziato ha fatto sorgere nuovi problemi, in particolare quello dell'istituzione di una commissione preparatoria dell'autorità internazionale per i fondali marini, problemi che sollecitano decisioni da parte degli organi comunitari, per non ipotecare l'effettiva partecipazione della Comunità al funzionamento della futura convenzione.

I. CLAUSOLA DI PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA'

1. In data 19 luglio 1976, il Consiglio dei ministri ha deciso l'avvio di negoziati, in sede di terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, per inserire negli atti che questa conferenza sta elaborando una clausola che consenta alla Comunità economica europea di divenire parte contraente degli atti in questione.

Durante le sessioni del 1976, del 1977 e del 1978, la Comunità, con lettere indirizzate al presidente della conferenza dal capo della delegazione che rappresentava la presidenza, ha attirato l'attenzione sulla propria esigenza di diventare parte contraente negli atti che la conferenza stava elaborando. Le lettere, distribuite quale documento ufficiale di seduta, e le dichiarazioni fatte in sessione plenaria, nel maggio 1978 e nell'agosto 1979, dalle delegazioni che rappresentavano la presidenza, illustravano che, tenuto conto dell'avvenuto trasferimento di competenze, gli Stati membri non possono assumere impegni nei confronti di Stati terzi, su problemi affrontati nella conferenza per i quali la Comunità è competente; è pertanto necessario che quest'ultima diventi parte contraente della futura convenzione sul diritto del mare insieme agli Stati membri.

Nell'agosto 1979, gli Stati membri della Comunità hanno presentato alla conferenza un testo di clausola per la partecipazione della Comunità (1). La clausola è formulata in termini generali e aprirà la convenzione alla firma e all'approvazione o all'adesione da parte di unioni doganali, comunità o altri raggruppamenti d'integrazione economica regionale che siano costituiti da Stati sovrani e che esercitino competenze in settori coperti dalla convenzione.

.../...

(1) Doc. F.C-5 del 3.8.1979, riprodotto nell'allegato I.

Durante i negoziati condotti con paesi terzi in merito a questa clausola, il principale obiettivo è stato quello di fare diventare la Comunità parte contraente della convenzione con gli stessi diritti e gli stessi obblighi di Stati partecipanti, in ordine a settori per i quali le sono stati trasferiti i poteri, compresa la possibilità, per la Comunità, di stare in giudizio in sede di composizione di una vertenza su problemi che rientrino nella sua competenza.

Le consultazioni correlate con un numero rilevante di delegazioni in sede di conferenza si sono concretate nell'elaborazione di un nuovo progetto di testo da inserire eventualmente nella clausola sulla partecipazione della Comunità, per facilitare il suo inserimento nella futura convenzione. Questo testo, meramente informale, è stato distribuito a un certo numero di delegazioni il 29 agosto 1980, giorno di chiusura dell'ultima sessione (1).

2. Con questo testo si dovrebbe dimostrare inequivocabilmente che mediante la sua approvazione o adesione alla convenzione, la Comunità diverrà membro dell'autorità internazionale per i fondali marini, la quale dovrà definire la politica di esplorazione e sfruttamento dei fondali marini nella zona internazionale.

La necessità d'includere nella futura convenzione sul diritto del mare una clausola sulla Comunità è stata ora accettata dalla maggioranza dei partecipanti alla conferenza. E' altresì evidente che saranno necessarie ulteriori iniziative per giungere ad una formulazione soddisfacente di questa clausola, giacchè per motivi politici alcuni paesi sono contrari ad una partecipazione della Comunità quale parte contraente in convenzioni internazionali oppure cercano di favorire i propri interessi prima di appoggiare una clausola sulla Comunità.

.../...

(1) Riprodotto nell'allegato II.

II. COMMISSIONE PREPARATORIA DELL'AUTORITA' INTERNAZIONALE PER I FONDALI MARINI

1. Durante i lavori della prima parte della 9a sessione di New York, tenuta nel marzo-aprile 1980, il presidente della conferenza ha presentato ai partecipanti una relazione, risultato di negoziati ufficiosi, sull'istituzione di una commissione preparatoria che deve conferire all'autorità internazionale per i fondali marini e ai suoi organi i mezzi per entrare in funzione quanto prima, dopo la data di entrata in vigore della convenzione.

Il progetto di risoluzione (1), allegato alla presente comunicazione, esamina in particolare gli obiettivi, la composizione, le modalità di istituzione, le strutture e le funzioni di questa commissione.

2. Nell'ultima sessione di Ginevra, la conferenza non ha proseguito lo studio del problema, ma durante i negoziati è risultato che la commissione preparatoria aveva un carattere aperto e avrebbe potuto, in pratica, trattare tutti i problemi che non avessero trovato soluzione prima della firma della convenzione.

Questo processo di graduale ampliamento di competenza della commissione preparatoria era da prevedere, sulla base del punto 8 del progetto di risoluzione: "la commissione potrà trattare qualsiasi altro problema di sua competenza, compresa ...".

Nella situazione attuale, non è possibile definire con precisione l'ampiezza definitiva delle funzioni della commissione preparatoria, ma emerge sin d'ora che alcuni problemi discussi al suo interno rientrano nelle competenze della Comunità.

.../...

(1) Doc. N.U. A/CONF/62/L.55 del 1° aprile 1980, riprodotto nell'allegato III.

3. Alcuni settori coperti dalla parte IX della convenzione, intitolata "La zona", rientrano più direttamente nei futuri lavori della commissione preparatoria, ai quali si aggiungeranno tutti gli argomenti che le verranno affidati, in applicazione del suddetto punto 8 del progetto di risoluzione.

Per quanto riguarda le risorse dei fondali marini, la Comunità e i suoi Stati membri, in data 5 maggio 1978, hanno informato le delegazioni nella conferenza sui vari aspetti della competenza comunitaria in questo settore; a tale scopo, in sede di conferenza era stato distribuito un documento d'informazione complementare alla dichiarazione rilasciata in assemblea plenaria dal rappresentante dello Stato che, a quell'epoca, esercitava la presidenza del Consiglio delle Comunità europee.

Questo documento ricordava che la competenza comunitaria nel settore della politica commerciale (art. 113 CEE) si esercita in parte nello stesso settore coperto dalle disposizioni della XI parte della futura convenzione.

Esso faceva notare che quest'ultima (art. 150 dell'attuale progetto di convenzione - testo ufficiale dell'agosto 1980) stabilisce, tra l'altro, che le attività nella zona verranno svolte "in modo da favorire l'armonioso sviluppo dell'economia mondiale e l'espansione equilibrata degli scambi internazionali"; queste disposizioni sono sostanzialmente simili al disposto dell'articolo 110 del trattato, riguardanti gli obiettivi della politica commerciale comune della CEE.

Lo stesso documento ricordava anche che, in base alle sue competenze in materia di politica commerciale, la Comunità è parte contraente in vari accordi internazionali sui prodotti di base e partecipa, nel quadro dell'UNCTAD, all'elaborazione di accordi internazionali su nuovi prodotti, in particolare sul rame. La Commissione rammenta inoltre che, dopo l'elaborazione del documento del 5 maggio 1978, la Comunità è

diventata parte contraente di nuovi accordi internazionali sui prodotti di base: accordo sull'olio d'oliva (1979), accordo sulla gomma naturale (1979). Anche la futura convenzione sul diritto del mare prende in considerazione il ricorso alla tecnica dell'accordo per prodotto (art. 151 del progetto di convenzione - testo officioso dell'agosto 1980) "per favorire l'espansione, l'efficacia e la stabilità dei mercati per i prodotti ottenuti dalle risorse della zona, a prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori". L'articolo 151 stabilisce che "tutte le parti interessate, compresi i produttori e i consumatori", parteciperanno a qualsiasi conferenza riguardante i prodotti ricavati dalla zona.

4. Inoltre, in termini di procedura, il progetto di clausola di partecipazione recepisce alcuni aspetti derivanti dalla competenza riconosciuta alla Comunità, in particolare con riferimento alla sua partecipazione agli organi dell'autorità per i fondali marini, stabilendo che "la partecipazione non comporta in nessun caso un ampliamento della rappresentanza e gli Stati membri dell'organizzazione non possono esercitare individualmente i diritti che hanno trasferito" (1).

Questa formulazione mette in evidenza i legami che esistono tra la clausola di partecipazione e la prossima discussione sulla commissione preparatoria. La clausola di partecipazione trova la sua prima applicazione nella partecipazione della Comunità alla commissione preparatoria. Detta partecipazione è necessaria in quanto prelude alla partecipazione della Comunità negli organi definitivi dell'autorità per i fondali marini, in particolare nell'assemblea. Il mantenimento dello statuto di osservatore non consente di raggiungere questo obiettivo.

.../...

(1) Par. 4 del testo del progetto di clausola, riprodotto nell'allegato II.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto chiedere che la commissione preparatoria sia accessibile a tutti i firmatari della convenzione (1), affinché la Comunità ne possa diventare membro a parte intera.

III. PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRELIMINARI

1. Al termine della prima parte della 9a sessione di New York, svoltasi nel marzo-aprile 1980, la delegazione degli Stati Uniti, dopo aver consultato gli industriali interessati allo sfruttamento dei fondali marini, ha presentato un documento di lavoro ufficioso intitolato "Protezione degli investimenti durante il periodo di transizione" (IA/1 del 2 aprile 1980). Il documento chiarisce che le società private intendono proseguire i lavori di esplorazione e la messa a punto delle tecniche di sfruttamento soltanto se avranno la garanzia che il luogo sul quale ciascuna società concentra la propria attività venga attribuito definitivamente alla medesima al momento dell'eventuale entrata in vigore della convenzione.

Il documento americano non è stato discusso nè nella sessione primaverile nè in quella estiva 1980.

2. Il problema della protezione degli investimenti preliminari va negoziato nel 1981, giacchè,

- da un lato, anche se il testo dell'atto definitivo o della convenzione venisse firmato a Caracas nel settembre 1981, non se ne potrebbe prevedere l'entrata in vigore prima di sei o sette anni; la commissione preparatoria, infatti, dovrà terminare i suoi lavori (verso il 1984) prima che il processo di ratifica venga avviato dagli Stati occidentali industrializzati;

.../...

(1) Il punto 2 del progetto di risoluzione prevede che soltanto gli Stati firmatari della convenzione siano rappresentati in sede di commissione preparatoria.

- dall'altro, gli Stati Uniti e la RF di Germania hanno adottato leggi che definiscono il regime provvisorio di sfruttamento dei fondali marini prima dell'entrata in vigore della convenzione (e altri paesi industrializzati si accingono, a quanto pare, a varare legislazioni analoghe). Queste leggi erano ritenute necessarie, nonostante le obiezioni del gruppo dei 77, per fornire un quadro giuridico alle attività delle varie società private (ricerca, sviluppo, esplorazione), in materia di sfruttamento dei fondali marini, senza aspettare l'entrata in vigore definitiva della convenzione.

Alcuni paesi in via di sviluppo rifiutano di riconoscere gli investimenti preparatori, sulla base di una legislazione nazionale nella zona internazionale. Nondimeno, il proseguimento dei lavori delle industrie private è ritenuto necessario per garantire in un futuro prossimo un razionale sfruttamento delle risorse dei fondali marini, anche da parte della impresa internazionale.

3. Il futuro sfruttamento di noduli polimetallici nei grandi fondali marini presenta un'indubbia importanza per l'approvvigionamento di materie prime della Comunità; due dei metalli che si possono estrarre dai noduli (manganese e cobalto) presentano un interesse essenziale.

In sei paesi della Comunità varie società industriali hanno partecipato, su base nazionale o in consorzi internazionali, a programmi di ricerca e di sviluppo della tecnologia estrattiva e di trattamento dei noduli polimetallici. Queste società dovranno decidere se proseguire i loro lavori in questo settore.

4. Occorre che le delegazioni degli Stati membri della Comunità si concentrino in modo approfondito, prima e durante la prossima sessione, allo scopo di trovare una soluzione che dia garanzie ai primi investitori, pur tenendo conto delle posizioni assunte dai paesi in via di sviluppo.

5. Dato che la RF di Germania ha adottato una legislazione nazionale provvisoria relativa allo sfruttamento dei fondali marini e che altri Stati membri paiono disposti a fare altrettanto, la Commissione ritiene necessario organizzare una procedura di concertazione volta a garantire la compatibilità di queste legislazioni tra loro, per evitare eventuali distorsioni di concorrenza.

*

*

*

In conclusione, la Commissione raccomanda al Consiglio di decidere in merito al proseguimento dei negoziati in sede di 3a conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, allo scopo di ottenere:

- a) la partecipazione della Comunità alla convenzione quale parte contraente;
- b) la partecipazione della Comunità quale membro della commissione preparatoria dell'autorità internazionale per i fondali marini;
- c) una soluzione soddisfacente per tutelare gli investimenti preliminari effettuati prima dell'entrata in vigore della convenzione.

Proposta ufficiosa presentata da Belgio, Danimarca, Francia, Germania (Repubblica federale di), Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Articolo 300 bis

1. La presente convenzione è aperta alla firma, all'approvazione o all'adesione delle unioni doganali, comunità o altri raggruppamenti di integrazione economica regionale costituiti da Stati sovrani, che esercitino competenze in settori disciplinati dalla presente convenzione.
2. I loro strumenti di approvazione o di adesione vengono depositati presso il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
3. A decorrere dal deposito dei loro strumenti di approvazione o di adesione, le unioni doganali, comunità o altri raggruppamenti di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1, sono parti contraenti con gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli Stati partecipanti, in base alle disposizioni della convenzione, sempre che questi diritti e obblighi si riferiscano a un settore in cui i propri Stati membri abbiano attribuito loro competenze.
4. Nelle disposizioni della presente convenzione nulla può ostare all'applicazione, da parte degli Stati membri di unioni doganali, comunità o altri raggruppamenti di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1, di disposizioni relative alla reciproca concessione ai cittadini di questi Stati del trattamento nazionale o di qualsiasi altro trattamento speciale in conformità dello statuto di questi raggruppamenti.

Partecipazione di organizzazioni internazionali

1. Qualora gli Stati membri di organizzazioni internazionali quali le unioni doganali le comunità o altri raggruppamenti di integrazione economica regionale e le organizzazioni intergovernative che esercitino competenze in settori coperti dalla convenzione abbiano trasferito a dette organizzazioni competenze giuridiche per l'esercizio di diritti o l'espletamento di obblighi che, altrimenti, spetterebbero o incomberebbero a questi Stati, conformemente alle disposizioni della convenzione, dette organizzazioni hanno il diritto di partecipare all'applicazione delle relative disposizioni e di assumere i diritti e gli obblighi corrispondenti.
2. A tale scopo, la convenzione è aperta alla firma, all'approvazione o all'adesione di dette organizzazioni e gli strumenti di approvazione o di adesione delle stesse vengono depositati presso il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Nel momento in cui depositano i loro strumenti di approvazione o di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 divengono parti contraenti con gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli Stati partecipanti in base alle disposizioni della convenzione, sempre che detti diritti e obblighi si riferiscano a un settore in cui gli Stati membri abbiano attribuito loro competenze.
- 3 bis. Nessuno Stato parte della convenzione che non sia membro di una di dette organizzazioni, tuttavia, è tenuto a riconoscere a queste ultime un diritto a titolo della convenzione, se questo diritto proviene da uno Stato membro che non sia parte della convenzione stessa.
4. La partecipazione contemplata dal presente articolo non comporta in nessun caso un ampliamento della rappresentanza e gli Stati membri dell'organizzazione non possono esercitare individualmente i diritti che hanno trasferito.

.../...

- 4 bis. Su richiesta di qualsiasi Stato non membro parte della convenzione, dette organizzazioni e i loro Stati membri forniscono, in merito a qualsiasi eventuale problema, ogni informazione riguardante l'ampiezza delle competenze trasferite dagli Stati membri alle organizzazioni nei settori coperti dalla convenzione.
5. L'organizzazione, lo Stato membro interessato o entrambi sono responsabili nei confronti degli Stati terzi per la violazione di diritti o l'inadempimento di obblighi contemplati dalla convenzione e possono essere citati dinanzi al tribunale competente.

Qualora una controversia opponga due parti contraenti di cui una sia l'organizzazione o uno dei suoi Stati membri, l'altra parte può trasmettere la sua comunicazione con cui avvia la procedura di risoluzione della vertenza all'organizzazione, allo Stato membro oppure a entrambi. Dopo aver ricevuto una comunicazione del genere, l'organizzazione o lo Stato membro o entrambi possono notificare all'altra parte che il convenuto è l'organizzazione, lo Stato membro o entrambi. In mancanza di una siffatta notifica l'organizzazione e lo Stato membro vengono ritenuti entrambi convenuti.

6. Nessuna disposizione della convenzione osta all'applicazione, da parte dell'organizzazione, di disposizioni relative, conformemente alle norme che la disciplinano, alla reciproca concessione ai cittadini dei suoi Stati membri del trattamento nazionale o di qualsiasi altro speciale trattamento, sempre che disposizioni del genere non siano incompatibili con quelle della convenzione.

RISOLUZIONE CHE STABILISCE IN MATERIA DI ACCORDI PROVVISORI
RIGUARDANTI L'AUTORITA' INTERNAZIONALE PER I FONDALI MARINI
E I TRIBUNALI DEL DIRITTO DEL MARE PROPOSTA ALL'ADOZIONE DA
PARTE DELLA CONFERENZA

Gli Stati rappresentati nella terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tenuta nella città di Caracas,

avendo approvato in data odierna la convenzione sul diritto del mare,

avendo, pertanto, deciso di istituire un'organizzazione internazionale designata con il nome di autorità internazionale per i fondali marini,

avendo deciso di disporre tutte le misure del caso onde consentire all'autorità internazionale per i fondali marini di dare inizio quanto prima alle sue operazioni e per prendere le disposizioni necessarie affinché essa possa cominciare ad esercitare le sue funzioni e ad adempiere i suoi obblighi,

avendo deciso, a tale scopo, di disporre altresì tutte le necessarie misure per riunire i tribunali del diritto del mare e per istituire gli altri organi contemplati dalla convenzione al fine di garantire l'efficace funzionamento dell'autorità,

avendo deciso, in attesa dell'entrata in vigore della convenzione e della creazione dell'autorità internazionale per i fondali marini, nonché della riunione dei tribunali del diritto del mare, di istituire una commissione preparatoria per svolgere alcune funzioni e svolgere alcuni compiti,

DECIDONO quanto segue:

1. I presenti istituiscono una commissione preparatoria dell'autorità internazionale per i fondali marini, incaricata di prendere le necessarie disposizioni per la prima sessione dell'assemblea e del consiglio, di organizzare la segreteria e di riunire i tribunali del diritto del mare.
2. La commissione comprenderà un rappresentante di ciascuno degli Stati firmatari della convenzione e di ciascuno Stato che abbia aderito alla convenzione o l'abbia accettata in un'altra forma.
3. La commissione eleggerà il suo presidente e gli altri membri del suo esecutivo e definirà essa stessa il proprio regolamento interno, tenendo conto di quello della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
4. La commissione:
 - a) convocherà la prima sessione dell'assemblea dell'autorità, preparerà il suo ordine del giorno provvisorio e elaborerà raccomandazioni su tutti i punti all'ordine del giorno;

- b) preparerà l'ordine del giorno provvisorio della prima sessione del consiglio e elaborerà raccomandazioni su tutti i punti all'ordine del giorno;
 - c) redigerà un progetto di regolamento interno e un progetto di statuto finanziario per l'assemblea e il consiglio;
 - d) procederà a studi e formulerà raccomandazioni riguardanti il bilancio del primo esercizio dell'autorità;
 - e) elaborerà raccomandazioni relative alle future relazioni tra l'organizzazione delle Nazioni Unite, le istituzioni specializzate nonché le organizzazioni affini e l'autorità;
 - f) formulerà raccomandazioni riguardanti le disposizioni da prendere con riferimento alla segreteria dell'autorità, compreso il progetto di statuto del personale; e
 - g) compierà i necessari studi circa la sede permanente dell'autorità e formulerà raccomandazioni in proposito.
5. La commissione effettuerà studi e preparerà i progetti di norme, regolamenti e procedure di cui all'articolo 16 dell'allegato II alla convenzione, nelle forme che riterrà opportune per consentire all'autorità di iniziare a svolgere attività nella zona internazionale dei fondali marini.
 6. La commissione potrà istituire i comitati sussidiari che riterrà necessari per farsi assistere nei lavori e ne fisserà le competenze e il regolamento interno. Essa potrà inoltre fare appello al contributo di persone con conoscenze ed esperienza speciali per agevolare i lavori di qualsiasi comitato tecnico o specializzato così istituito.
 7. La commissione prenderà disposizioni in vista della riunione dei tribunali del diritto del mare e procederà agli accordi che potranno rivelarsi necessari per redigere un elenco di conciliatori e di arbitri, secondo quanto stabilito agli allegati IV, VI e VII della convenzione.
 8. La commissione potrà trattare di qualsiasi altro problema di sua competenza, compresa
 9. La commissione redigerà una relazione definitiva che verrà presentata alla prima sessione dell'assemblea. Ai fini di detta relazione, la commissione esaminerà gli studi, le raccomandazioni e i progetti di norme, regolamenti e procedure che essa avrà preparato e approverà i progetti di norme, regolamenti e procedure di cui al precedente paragrafo 5, nonché qualsiasi altro progetto di norme, regolamenti e procedure che riterrà essenziali per consentire all'autorità di dare inizio alle sue operazioni. Norme, regolamenti e procedure in questione verranno trasmessi all'autorità con la relazione.

10. La commissione verrà convocata non appena possibile, dopo che sarà trascorso un termine di 60 giorni dall'apertura della convenzione alla firma, sempreché almeno 50 Stati abbiano firmato o ratificato la convenzione, vi abbiano aderito o l'abbiano accettata in un'altra forma; diversamente, essa verrà convocata non appena possibile, quando sarà trascorso un periodo di 30 giorni dopo il ricevimento di 50 firme o strumenti di ratifica, adesione o accettazione. La commissione si riunirà ogni volta che se ne presenterà la necessità e fisserà autonomamente il luogo di riunione.
11. La commissione resterà in carica fino a quando la convenzione entrerà in vigore e, successivamente, finché l'assemblea e il consiglio si saranno riuniti, sempreché l'assemblea non decida altrimenti.
12. Le spese della commissione preparatoria saranno coperte dal prestito concesso dall'organizzazione delle Nazioni Unite e, a tale scopo, la commissione preparatoria procederà ai necessari accordi con le competenti autorità dell'organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare agli accordi relativi al rimborso del prestito da parte dell'autorità.
13. Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite fornirà i servizi di segreteria alla commissione preparatoria.
14. Gli Stati rappresentati nella terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare decidono che la presente risoluzione diverrà operante alla data della sua approvazione.